WÜRTH | FINANCIAL SERVICES

CONDIZIONI GENERALI DI MANDATO (CGM) RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

1. WÜRTH FINANCIAL SERVICES SA

Würth Financial Services SA (WFS) è un broker assicurativo non vincolato (broker assicurativo registrato n. F00110302) e una società per azioni di diritto svizzero con sede legale a Rorschach.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E MODIFICA DELLE CGM

Le presenti CGM costituiscono parte integrante del mandato di brokeraggio assicurativo sottoscritto dalla Mandante. Con la firma del mandato di brokeraggio assicurativo, la Mandante conferma di aver preso atto e di aver compreso le CGM.

WFS si riserva il diritto di modificare le Condizioni generali di mandato in qualsiasi momento. La modifica può avvenire anche tramite pubblicazione in Internet. La Mandante deve essere informata in anticipo in modo appropriato. Se non si ricevono obiezioni scritte entro 30 giorni dalla notifica, le modifiche si considerano approvate. La versione attualmente valida si trova in Internet (all'indirizzo www.wuerth-fs.com).

3. CONTENUTO DEL MANDATO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Con il conferimento del mandato di brokeraggio assicurativo a WFS, WFS assume la gestione di tutti i contratti assicurativi o – nella misura in cui ciò sia stato specificamente concordato - di polizze assicurative espressamente indicate della Mandante. In cambio, la Mandante si impegna a comunicare a WFS tutte le polizze assicurative (inclusa la cassa pensioni) che dovranno essere incluse nel mandato di brokeraggio assicurativo, nonché a fornire tutte le informazioni e i documenti necessari sul portafoglio assicurativo affidato. Inoltre, la Mandante si impegna a comunicare prontamente a WFS ogni fatto che possa modificare la valutazione dei rischi assicurati.

Accettando il mandato di brokeraggio WFS è autorizzata a fornire i seguenti servizi: analisi dei contratti assicurativi esistenti; confronto della copertura assicurativa esistente con l'effettivo profilo di rischio della Mandante; in accordo con la Mandante, implementazione di un piano assicurativo adeguato alle sue esigenze in materia di rischio; informazioni e consulenza alla Mandante in merito alle tendenze e agli sviluppi del mercato assicurativo; gestione dei contratti assicurativi (amministrazione corrente e assistenza); richiesta di preventivi assicurativi, reperimento di tutte le informazioni necessarie per l'espletamento del mandato, affiancamento in caso di sinistro. Le informazioni e le raccomandazioni di WFS si basano sulla sua ampia e pluriennale esperienza come broker assicurativo. A prescindere da ciò, in alcune circostanze può essere consigliabile o addirittura inevitabile il coinvolgimento di un avvocato, di un esperto finanziario o fiscale per questioni specifiche.

4. COOPERAZIONE CON BROKER ASSICURATIVI ALL'ESTERO

Nella misura in cui sia necessario per l'attuazione di programmi assicurativi globali, WFS è autorizzata a collaborare e scambiare dati con agenti partner stranieri nell'interesse della Mandante.

5. REMUNERAZIONE

Per la fornitura dei servizi in conformità al punto 3 di cui sopra, WFS percepisce una commissione di mediazione standard, che viene versata a WFS direttamente dagli assicuratori.

A seconda dell'istituto di previdenza, la commissione di mediazione per la previdenza professionale è compresa tra il 6 e il 12 % del premio di rischio e di costo, ammonta a circa il 2 % del premio totale o fino allo 0,3 % del capitale di risparmio disponibile e il 100 % dei costi di cura ricevuti dalla fondazione. Nelle assicurazioni collettive di indennità giornaliera per malattia la remunerazione è compresa tra il 5 e il 10 % del premio netto, nelle assicurazioni contro gli infortuni è pari al 5 % e nelle assicurazioni complementari contro gli infortuni può raggiungere il 15 %. Per l'assicurazione costi di guarigione (assicurazione complementare) viene retribuito fino al 5 % del premio netto. Le assicurazioni contro i danni (rischi naturali, responsabilità civile, veicoli a motore, spese legali, assicurazioni di cose, speciali, trasporti e tecniche) sono indennizzate a un tasso compreso tra l'8 e il 18 %. Per le assicurazioni di viaggio e di tempo libero, la provvigione unica per la conclusione dell'assicurazione può raggiungere una percentuale del 30%, mentre per l'assicurazione per animali domestici la provvigione unica per la conclusione dell'assicurazione può raggiungere il 40%. Nel settore vita individuale, la remunerazione è compresa tra il 2 e il 4 % della somma di produzione (premio annuo moltiplicato per il numero di anni di durata contrattuale).

La Mandante accetta il pagamento di commissioni di mediazione da parte degli assicuratori a WFS e rinuncia al diritto di richiedere tali pagamenti di commissioni di mediazione a WFS. Sono fatti salvi accordi di compensazione che si discostano dal modello di commissioni di mediazione usuali sul mercato e che le parti contraenti stipulano separatamente.

I servizi aggiuntivi (in aggiunta al punto 3), che WFS fornisce d'intesa con e su espressa richiesta della Mandante, saranno fatturati alla Mandante alla tariffa oraria concordata più IVA.

Il fatturato delle attività svolte come broker assicurativo (vedi punto 3) è esente da IVA (art. 21, cpv. 18, della legge sull'IVA).

Nel caso di un'eventuale modifica della prassi dell'Amministrazione Federale delle contribuzioni al riguardo, WFS si riserva espressamente il diritto di avanzare un'ulteriore richiesta alla Mandante per l'imposta sul valore aggiunto da lei versata.

6. COLLABORAZIONE CON ASSICURATORI

WFS ha accordi di cooperazione con tutti i principali assicuratori autorizzati in Svizzera (comprese le casse malati e le fondazioni comuni/collettive registrate), ma non è legata legalmente, economicamente o in altro modo ad alcuna compagnia assicurativa ai sensi della legislazione svizzera sulla vigilanza assicurativa.

WFS gestisce i contratti assicurativi della Mandante in accordo con gli assicuratori responsabili e fornisce pertanto servizi che determinano una riduzione del carico di lavoro del rispettivo assicuratore. La gestione e la liquidazione dei sinistri spettano al rispettivo assicuratore. WFS affianca questo processo e, se necessario, interviene direttamente presso gli assicuratori. La riscossione dei premi è di competenza del rispettivo assicuratore.

7. RESPONSABILITÀ

WFS e i suoi collaboratori svolgono i loro compiti con coscienza e con la massima diligenza possibile. WFS e i suoi collaboratori risponderanno di errori, negligenze o informazioni errate solo se le violazioni degli obblighi sono attribuibili a comportamenti gravemente negligenti o a un'intenzionale volontà di nuocere. La responsabilità per colpa lieve è espressamente esclusa.

8. PROTEZIONE DEI DATI

Tutti i dati forniti dalla Mandante e/o da terzi (ad es. compagnie assicurative, casse malati, istituti di previdenza professionale, fornitori di servizi informatici o di altro tipo, partner contrattuali, società del Gruppo, altre persone o enti coinvolti, ecc.) (compresi i dati personali particolarmente sensibili come quelli relativi alla salute) saranno trattati in modo confidenziale da WFS e utilizzati o elaborati esclusivamente ai fini dell'esecuzione e dell'adempimento del mandato di brokeraggio assicurativo, nel rispetto dei principi della legge svizzera sulla protezione dei dati. Nella misura necessaria per l'esercizio e l'adempimento del mandato di brokeraggio assicurativo, la Mandante acconsente allo scambio di dati tra terzi e WFS.

Da parte sua, la Mandante conferma a WFS di averle trasmesso solo dati personali ottenuti legalmente e di aver informato le persone interessate del trattamento dei dati o della consegna dei dati a WFS e/o a terzi e che le persone hanno acconsentito alla trasmissione dei dati a WFS e/o a terzi.

Laddove il trasferimento dei dati all'estero sia necessario nell'interesse della Mandante per il corretto adempimento del servizio di intermediazione, la Mandante acconsente al trasferimento dei suoi dati all'estero.

La Mandante acconsente al trattamento dei dati tramite applicazioni Internet proposte dagli assicuratori. Queste interfacce web sono utilizzate per uno scambio semplice ed efficiente di dati e informazioni tra WFS e il rispettivo assicuratore.

CONDIZIONI GENERALI DI MANDATO (CGM) RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

9. COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Con il portale clienti, WFS mette a disposizione della Mandante un canale di comunicazione elettronico sicuro. La Mandante riconosce che l'utilizzo di un canale di comunicazione elettronico non gestito da WFS, come e-mail, SMS o altri canali consueti sul mercato, potrebbe comportare i seguenti rischi:

- La comunicazione avviene solitamente in modalità non criptata. Terzi non autorizzati potrebbero venire a conoscenza del mittente, del destinatario e dei dati trasmessi.
- Anche se il mittente e il destinatario si trovano in Svizzera, i dati possono essere trasmessi all'estero.
- Terze parti non autorizzate (ad es. hacker) possono simulare o manipolare i dati.
- I messaggi possono contenere malware o virus che danneggiano il destinatario.

WFS non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati dall'uso di canali di comunicazione elettronica non gestiti da WFS, come e-mail, SMS o altri canali consueti, e la Mandante accetta che anche dati personali particolarmente sensibili possano essere inviati in modo non criptato.

10. OSSERVANZA DEI REQUISITI LEGALI E NORMATIVI

La Mandante è responsabile dell'osservanza delle disposizioni legali e regolamentari ad essa applicabili in ogni paese (comprese le leggi fiscali) e rispetta in ogni momento le disposizioni legali e regolamentari vigenti.

11. DURATA DEL MANDATO DI BROKERAGGIO

Il mandato di brokeraggio assicurativo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti contraenti e può essere revocato o annullato in qualsiasi momento da entrambe le parti. Ci riserviamo il diritto di chiedere un risarcimento danni in caso di disdetta intempestiva. Si considera disdetta intempestiva l'annullamento del mandato di brokeraggio assicurativo da parte della Mandante attuato fino a due mesi prima della data di scadenza principale della maggior parte dei contratti assicurativi oggetto del mandato gestiti da WFS. Tutti gli sforzi compiuti da WFS durante tale periodo e tutti i costi associati e le spese sostenute dovranno essere rimborsati dalla Mandante.

12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Mandato di brokeraggio è soggetto al diritto svizzero. Qualsiasi causa derivante dal presente accordo di mandato deve essere portata presso la sede o il domicilio del convenuto.